

**IN BREVE n. 039-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INPS: PRESTITI CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE - SERVIZIO MOBILE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA CEDIBILE**

*fonte: Inps*



L'Inps informa che da oggi anche i pensionati già iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici possono utilizzare il servizio mobile per calcolare la quota massima cedibile della propria pensione.

Al servizio "Quota Cedibile Pensione" si può accedere con PIN dopo aver scaricato dagli store l'app INPS Servizi Mobile per Iphone (con sistema operativo IOS) o per smartphone (con sistema operativo Android) oppure accedendo con altri dispositivi fissi o mobili al sito mobile [m.inps.it](http://m.inps.it).

La quota viene calcolata in base all'imponibile pensionistico e può mutare a seguito delle variazioni mensili di quest'ultimo. Ai fini del calcolo l'imponibile pensionistico va considerato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali nonché delle altre trattenute aventi natura prioritaria, tenuto inoltre conto della salvaguardia del limite del trattamento minimo della pensione.

## **INPS - COME OTTENERE e RESTITUIRE UN PRESTITO COLLA PENSIONE**

I pensionati possono chiedere prestiti a banche ed enti accreditati utilizzando fino a un quinto dell'importo mensile della pensione per rimborsarlo a rate. INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati INPS propone inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Guida (Documento 174)**

## **RESPONSABILITÀ MEDICA: VA ESCLUSA SE IL DECESSO È PROBABILE**

Per il Tribunale di Palermo, se le chances di salvezza per il paziente sono inferiori rispetto all'esito infausto va esclusa la responsabilità del medico.

Niente responsabilità per la condotta omissiva del medico se le chance di salvezza di un paziente sono inferiori rispetto a quelle di un esito infausto. La condotta del medico infatti, in tal caso, si inquadra come una possibile concausa non determinante e non prevalente rispetto ad altre che hanno causato il decesso.

*Tribunale di Palermo sezione civile - sentenza numero 4147 del 18 giugno-22 agosto 2016*

**Leggi anche in**

**Studio Cataldi - cura di Marina Crisafi**

<http://www.studiocataldi.it/articoli/23451-responsabilita-medica-va-esclusa-se-il-decesso-e-probabile.asp>

**IN ALLEGATO A PARTE - TRIB.PALERMO Sentenza 4147 / 2016 (Documento 175)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**III Centenario del Bando del Granduca di Toscana "Sopra la Dichiarazione de' Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Vald' Arno di Sopra"**

Data di emissione il 24 settembre 2016

**Gruppo Salini Impregilo, nel 110° anniversario della fondazione**

Data di emissione il 27 settembre 2016

**Piero Calamandrei, nel 60° anniversario della scomparsa**

Data di emissione il 27 settembre 2016

**Antonio Mattei biscottificio s.r.l. - serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico"**

Data di emissione il 29 settembre 2016

**Quotidiano "Il Secolo XIX", nel 130° anniversario della fondazione**

Data di emissione il 30 settembre 2016

**Riso Gallo - serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico"**

Data di emissione il 3 ottobre 2016

## **PENSIONE e RISCATTO LAUREA**

Il riscatto è quell'istituto che permette di valorizzare ai fini della pensione determinati periodi (servizi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione) riconosciuti da norme e leggi dei quali l'iscritto ha facoltà di richiedere il riconoscimento mediante il pagamento di un contributo a suo carico, utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.

Con il riscatto dei periodi di laurea è possibile valorizzare il percorso di studi professionali. La facoltà di riscatto era stata prevista in origine dall'articolo 2-*novies* del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974. In seguito l'articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari.

**DLgs 184/1997 - articolo 2**

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Sono riscattabili, a domanda, i corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1, della legge 341/1990 e cioè:

- 1) diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- 2) diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
- 3) i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- 4) dottorati di ricerca.

Ricordiamo che non possono essere riscattati i periodi fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri fondi previdenziali).

La facoltà di riscatto del periodo di studi è ammessa dal 1° gennaio 2008 anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Il pagamento del riscatto può essere effettuato in una unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza applicazione degli interessi di dilazione.

Il mancato pagamento del primo rateo è considerato -rinuncia alla domanda- e non preclude

L'onere finanziario può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione; ferma restando la facoltà di estinzione del debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall'Inps come rinuncia alla domanda che non preclude peraltro la possibilità di inoltrare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. Ovviamente l'onere del riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

I contributi di riscatto sono totalmente deducibili ai fini fiscali. I contributi di riscatto per coloro che non hanno ancora iniziato una attività lavorativa e conseguentemente non hanno alcuna posizione contributiva sono invece fiscalmente detraibili (nella misura del 19%) dai parenti che si assumono l'onere dei pagamenti.

Questi periodi riscattati sono utili sia ai fini dei requisiti contributivi utili (anzianità contributiva) per maturare la pensione anticipata o nella pensione di vecchiaia per raggiungere i 20 anni di contribuzione minima, sia ai fini della determinazione della misura della pensione.

Dunque i vantaggi sono indubbi sia per maturare un anticipo alla pensione, sia per un incremento economico del trattamento, tenendo conto anche che per la deducibilità ai fini fiscali si ha un recupero economico in relazione alla aliquota marginale Irpef, cioè da un terzo a quasi il 50% del versato (col 730 subito l'anno dopo i periodi di versamento).

*In particolare, tra la varie forme di tesaurizzazione ai futuri fini previdenziali il riscatto dei periodi di studio si presenta molto interessante vuoi per acquisire una maggior anzianità contributiva vuoi per dare maggior consistenza economica all'assegno di pensione, tenendo presente anche l'immediato beneficio economico per la totale deducibilità ai fini fiscali.*

## **ANCHE AL CONVIVENTE I PERMESSI DELLA 104**

Ok ai permessi della 104 al convivente, come il coniuge.

Con la sentenza 213 depositata il 23 settembre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 33 comma 3 della legge 104/1992 nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per la persona con handicap in situazione di gravità in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, il convivente more uxorio.

L'interesse primario della Legge 104/1992 è quello di assicurare in via prioritaria le continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare.

Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico».

E tra le forme sociali c'è anche la convivenza more uxorio. Altrimenti potrebbe derivare una minor tutela del disabile non per il fatto che non ci sono persone a lui legate affettivamente, ma solo per il fatto che il rapporto affettivo sia qualificato dal rapporto di parentela o di coniugio.

## **IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza 213 dep.23.09.2016 (Documento 176)**

### **Legge 104/1992 - articolo 33 comma 3**

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

## **CONCORSI PUBBLICI e DOMANDA INVIATA**

E' illegittima l'esclusione di un concorrente da un concorso pubblico se la domanda, inviata

regolarmente con raccomandata con ricevuta di ritorno mediante Poste Italiane, non è arrivata alla Amministrazione.

Un disguido del servizio di Poste Italiane non può essere fatto ricadere ai danni del concorrente.

**Tar Campania-Napoli sezione V - sentenza numero 4226 del 9 settembre 2016**

### **LA RITENUTA INADEL CONTA AI FINI DEL TFR** da Sole 24 ore - risposta 3102

**D** - Sono assunto con un contratto a tempo indeterminato presso la provincia autonoma di Trento. Sui cedolini paga compare la voce «trattenuta Inadel» calcolata come il 2,5% sull'80% del trattamento fondamentale. Vorrei chiedere se questa trattenuta, a fine rapporto di lavoro, dà luogo ad una indennità aggiuntiva rispetto al Tfr, oppure se concorre alla formazione del Tfr (6,91% del trattamento fondamentale).

**R** - La ritenuta concorre alla formazione del Tfr. Infatti, la ritenuta Inadel del 2,50% sull'80% degli emolumenti, fissi e ricorrenti, che viene effettuata ogni mese sullo stipendio, unitamente alla quota a carico dell'amministrazione, pari al 3,60%, concorre al finanziamento del Tfr, che viene accantonato "figurativamente" nella misura del 6,91% annuo e che verrà liquidato all'atto della cessazione dal servizio.

**Sorgono molti dubbi sulla legittimità di questa trattenuta a carico del lavoratore, dato che per legge (come del resto confermato dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 244/2014) il contributo per il Tfr è a totale carico del datore di lavoro.**

#### **PUBBLICI DIPENDENTI: TFR CON CONTRIBUZIONE a cura di Marco Perelli Ercolini**

##### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Tfr)**

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggettato ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

##### **INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO (Ips o Tfs)**

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

La legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (Tfr).

Ricordiamo che il premio di servizio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il Tfr è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro. Entrambe avevano lo scopo di garantire, specialmente in passato quando i calcoli della pensione venivano fatti a mesi di distanza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un sostegno economico nel lasso di tempo tra l'ultimo stipendio e il primo rateo della pensione.

Tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips o Tfs). L'applicazione del Tfr come prevista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del Tfr dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro.

Ma perché l'abbattimento lordo per Tfr", trattenuta contributiva mascherata?

Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr.

Tuttavia le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il Tfr è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga) e, inoltre, non è previsto lo sgravio fiscale dall'imponibile dell'abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di fine servizio e delle somme in relazione ai contributi versati per l'indennità premio di servizio e cioè di 40,98 per cento.

Dimenticavo, giustificazione dell'allora Inpdap: *la normativa avrebbe cambiato solo le regole della prestazione* (in pejus!), *ma non la natura (e allora perché si chiama Tfr?)*. Pertanto le voci retributive ai fini dell'accantonamento rimarrebbero le stesse e nulla cambierebbe anche circa le modalità di finanziamento, rimanendo confermata l'entità del contributo e la ripartizione in quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro!!! Cioè si deve continuare a pagare il contributo al contrario del lavoratore privato.

Dunque solo i lati negativi senza nessuno degli aspetti positivi del tfr.

## **INFERMIERE SBAGLIA? MEDICO SALVO** da Sole 24 ore del 27.09.2016

Non commette reato il medico di pronto soccorso che per primo ha visitato il paziente poi deceduto se dopo la diagnosi ha disposto l'invio del paziente al reparto dove poi gli infermieri hanno sottovalutato la situazione. Per la cassazione il medico d'urgenza non è responsabile perché non era stato messo al corrente dagli infermieri dell'evoluzione del quadro clinico.

***Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza 39838 del 26 settembre 2016***

## **RISERVA MATEMATICA**

In previdenza si sente spesso parlare di «riserva matematica».

E', dunque, utile dire due parole di chiarimento di questo istituto:

La «riserva matematica» è l'importo che il lavoratore deve pagare per riscattare o ricongiungere a fini pensionistici periodi contributivi ricadenti nel sistema retributivo. E' una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future atte a garantire le prestazioni da erogare al futuro pensionato.

L'onere si determina, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/1962, moltiplicando l'incremento della quota di pensione determinata con il sistema retributivo nella gestione interessata a seguito dell'esercizio del riscatto o della ricongiunzione per determinate tariffe di conversione legate all'età ed ai contributi versati dal lavoratore ed allegate al Decreto Ministeriale 31.8.2007 (circolare Inps 26/2008). Gli indicati coefficienti riguardano le domande presentate dai lavoratori dipendenti a partire dal 21 novembre 2007. Per i lavoratori autonomi, a partire dalle domande presentate dal 6 maggio 2008, si utilizzano i coefficienti allegati al Decreto Ministeriale 22 aprile 2008 (circolare Inps 65/2008).

In caso di ricongiunzione l'onere corrisponde alla riserva matematica dedotto il valore dei contributi già versati e trasferiti nella gestione richiesta rivalutati del 4,5%, il tutto abbattuto ulteriormente del 50% (legge 29/1979 art.1 co.2).

Nel sistema contributivo l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto nella rispettiva gestione in cui opera il riscatto; nella ricongiunzione ovviamente l'importo va ridotto del valore dei contributi già versati.

## **NIENTE REVOCA DEL TRASFERIMENTO PER LA 104**

L'articolo 33 della legge 104/1992 prevede per chi assiste un disabile la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questa scelta una volta esercitata non può essere revocata salvo esplicita previsione nell'atto di trasferimento o contrattuale.

**LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104**

**"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."**

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

### **Vedi**

avv.Ennio Grassini - DirittoSanitario

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/assistenza-al-parente-disabile-non-va-revocato-il-disposto-trasferimento-ex-l/?xrtid=SARAPTVPCVXACLTVRVPSV>

## **SCIPPO AI MEDICI**

**"Ecco il grande 'scippo' a danno dei medici. Centinaia di milioni sottratti impropriamente dalle Asl". Studio Anaa alla vigilia del contratto**

Alla vigilia del Def e in vista della prossima legge di Bilancio l'Anaa svela quello che a suo parere è stata una vera e propria appropriazione indebita di risorse da parte di Asl e Regioni ai danni della dirigenza medica e sanitaria del Ssn. Un vero e proprio "tesoretto" sottratto da recenti leggi, ma anche da errori di applicazione e interpretazione da parte delle aziende stesse. Solo nel 2016 e 2017 calcolate perdite per oltre 360 milioni. *di Giuseppe Montante (Anaa Assomed)*

### **Leggi**

[http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo\\_id=43329&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=43329&fr=n)

## **ALLATTAMENTO AL SENO**

**Allattamento al seno. "Solo il 10% delle madri continua oltre i 6 mesi". Dai neonatologi un decalogo con alcuni consigli pratici**

Dati preoccupanti per i neonatologi italiani, anche se in netto miglioramento rispetto al passato. La pratica dell'allattamento al seno, negli ultimi anni è stata influenzata da tante variabili sociali, culturali, economiche che ne hanno alterato la natura. Per aiutare le donne nel percorso di

preparazione all'allattamento e accompagnarle durante questa esperienza, la Sin ha stilato alcuni consigli.

**Leggi**

[http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo\\_id=43359&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43359&fr=n)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO IRPEF: SOSTITUTO INCAPIENTE**

### **Domanda**

Ho presentato il modello 730/2016 dal quale è risultato un credito Irpef. Il datore di lavoro, per incapacienza, non ha provveduto integralmente al rimborso. Come devo comportarmi?

### **Risponde G.Mingione**

Il credito Irpef che scaturisce dal modello 730 può, in alcuni casi, non essere rimborsato in un'unica soluzione per l'intero importo spettante. È, infatti, possibile che il sostituto d'imposta provveda al rimborso con rate mensili, in busta paga, anche di importo variabile. In altri termini, in caso di incapacienza Irpef, ovvero qualora l'Irpef da trattenere nel mese non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi. Il termine ultimo per procedere al rimborso è il mese di dicembre. Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, lo stesso non andrà perduto: il datore di lavoro esporrà nella Certificazione unica l'importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) come eccedenza dell'anno precedente.

## **GARAGE - PAGARE o NON PAGARE LA TASSA RIFIUTI ?**

L'articolo 62 del DLgs 507/1193 cita i casi di esclusione dal pagamento della tassa rifiuti per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti, per natura stessa delle superfici etc...

E' palese che il garage in quanto autorimessa non può essere una tipologia di immobile atta alla produzione di rifiuti e quindi non dovrebbe essere soggetto a tassazione.

Ovviamente l'esenzione opererà solo a seguito di dichiarazione e dimostrazione da parte del proprietario al comune di competenza che il suddetto locale non è adibito alla produzione di rifiuti, altrimenti si continuerà a pagarla.

**Leggi commento avv. Armando Francia**

<http://cbamministrazioni.it/box-%C3%A8-possibile-non-pagare-la-raccolta-rifiuti,-ecco-come-fare.html>

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Ordinanza numero 17623 del 5.09.2016  
(Documento 177)**

## **FALSO ALLARME SU NUOVE PICCONATE ALLE PENSIONI DI REVERSIBILITA' ?** (mpe)

Era stato rilevato il tentativo, modificando con circolare il precedente orientamento, di introdurre



gli interessi dei titoli di Stato, quelli dei conti correnti, quelli provenienti da quote di investimento o Tfr, ecc. nel calcolo ai fini delle soglie di reddito per la riduzione degli importi di pensione di reversibilità. Alla interrogazione in Commissione lavoro alla Camera dell'on. Roberto Simonetti è stato ora precisato dall'Inps che nessun ampliamento della base reddituale è stata preso in considerazione per calcolare l'importo di pensione di reversibilità. Valgono dunque le indicazioni contenute nelle precedenti circolari, dato che nella circolare oggetto di contestazione all'allegato 1, dove vengono presi in considerazione i redditi, c'è un refuso.

Errore formale e non sostanziale .... comunque le procedure informatiche utilizzate per la comunicazione dei redditi (campagna Red) sono in linea con le norme.

Si parla, pertanto, di un tentativo di fare con una circolare quanto è stato bloccato a livello politico, cioè tagliare gli importi della reversibilità ... vero?, falso? ... due detti: «a pensare bene c'è sempre tempo» e «se la va, ha le gambe».

### **IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolari 185 e 195 del 2015 e Circolare 38 del 1996 (Documenti 178 - 179 - 180)**

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA**

##### **Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici Il rimborso non concorre alla formazione del reddito**

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all'interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Lo chiarisce la risoluzione n. 83/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate spiega che il Car Sharing va considerato come un'evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

**Esenzione valida anche in caso di "utilizzo incrociato"** - Fuori dal reddito i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che utilizzano il servizio di Car Sharing per trasferte all'interno dello stesso Comune. Ciò vale a prescindere dal fatto che la fattura emessa dal Car Sharing sia intestata direttamente al dipendente o alla società datore di lavoro. Il meccanismo di "Utilizzo incrociato", infatti, consente ad un datore di lavoro, cliente della società di Car Sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate. Anche in questo caso, quindi, la spesa rimborsata al lavoratore per l'utilizzo del veicolo non concorre alla formazione del reddito.

**Fattura analoga a quella predisposta per i taxi** - La fattura emessa dalle società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto. Un insieme di informazioni idoneo ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi da Car Sharing, così come quelli previsti per i taxi, non concorrono quindi a formare il reddito del lavoratore (art.51, comma 5 del TUIR).

#### **CARRIERE DISCONTINUE VERSO UNA UNICA PENSIONE**

Valide trattative e proposte per valorizzare gratuitamente tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni dell'Inps, compresa la gestione separata tradizionalmente penalizzata.

Dunque possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti presenti in tutte le gestioni previdenziali dell'Inps (Ago, Ex-Inpdap, Ex-Enpals, compresa la gestione separata) al fine

di perfezionare i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia (vale a dire i 20 anni di contributi).

Due le condizioni:

1) non può essere esercitato se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (cioè, in sostanza, se sono stati raggiunti i 20 anni di contributi in una singola gestione previdenziale);

2) non può essere utilizzato per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anticipata (cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi), ma solo per il pensionamento di vecchiaia.

**Questo il bocciolo ... se sono rose fioriranno e vedremo che fiori sbocceranno ...**

Più importante una proposta dopo tante richieste della tesaurizzazione previdenziale dei contributi degli specializzandi in medicina non più nella Gestione separata Inps, ma presso la Quota B del Fondo Generale Enpam.

## **PENSIONI, CHE COSA CAMBIA PER I MEDICI DOPO L'INTESA**

**GOVERNO-SINDACATI** da DoctorNews 33 - Anno XIV n.210 del 30 settembre 2016 a cura di Mauro Miserendino

Come dato per ampiamente probabile, con l'accordo governo sindacati dell'altro ieri dal 2017, sempre che non ci si mettano i vincoli di stabilità europei a bloccare il pacchetto pensioni varato dalla gestione Renzi, diventerà possibile ricongiungere spezzoni di periodi lavorati anche nella gestione separata Inps. E a quanto pare, diversamente da ora, sarà fattibile a titolo non oneroso [[continua...](#)]

**Leggi**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-che-cosa-cambia-per-i-medici-dopo-lintesa-governosindacati/?xrtid=VCCXAPVLVTXSPRYLAXPXRC>

## **TAGLI ILLECITI SULLE PENSIONI**

Torino, il tribunale rinvia alla Consulta il decreto che blocca le pensioni: "Elementi di incostituzionalità". Il giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento del 2015 in base al quale un anziano si è visto rifiutare la rivalutazione. Decisioni analoghe a Palermo e Milano.

**Testo in**

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21670>

Pensioni da "ricalcolare", 50 maremmani vanno dal giudice. Due maxi ricorsi che chiamano in causa l'Inps: i legali sostengono l'incostituzionalità del decreto legge Renzi-Poletti. - di Pierluigi Sposato/iltirreno

**Testo in**

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21671>